

(N. 2011, Serie seconda) LEGGE

del 4 luglio 1874, inserita nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 stesso mese.

I Comuni sono obbligati ad imboschire od alienare i beni incolti di loro proprietà.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. I beni incolti dei Comuni, che sono patrimoniali o divenissero tali, devono essere ridotti a coltura, e in quanto cadano sotto le discipline della Legge forestale, alla coltura a bosco. Se dentro cinque anni dalla pubblicazione della presente Legge i Comuni non adempiano a questa condizione, i beni incolti dei Comuni devono essere alienati o dati in enfiteusi coll'obbligo del rimboscimento per quelli soggetti alla Legge forestale.

Art. 2. Il Comitato forestale, nelle Provincie ove siavi, od altrimenti una Commissione presieduta dal Prefetto della Provincia e composta dell'Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile, di un Ingegnere nominato tra gli stipendiati dello Stato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e di due persone elette dal Consiglio provinciale, procederà, sentiti i Consigli comunali, alla compilazione degli elenchi dei beni incolti soggetti alla presente Legge. Quando tra il voto del Consiglio comunale e del Comitato forestale o della Commissione siavi dissenso sarà rimessa la decisione al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale provvederà sentito il Consiglio di Stato.

Art. 3. Potrà dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio prorogarsi il termine come sopra prefisso per terreni a pascolo naturale, quando condizioni speciali lo rendano utile.

Art. 4. Trascorsi i cinque anni e non adempiuta dai Comuni la prescrizione di legge, le Deputazioni provinciali procederanno nei modi di legge all'alienazione od all'enfiteusi a profitto del Comune.

Art. 8. Un Regolamento approvato con Decreto Reale stabilirà i termini per la compilazione e notificazione degli elenchi, ed i termini e la procedura dei reclami, come pure per le eccezioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato nel R. Palazzo di S. Anna (Valdieri) addì 4 luglio 1874.

VITTORIO EMANUELE. — G. CANTELLI. — G. FINALI.

Vedi gli *Atti del Parlamento Italiano*, sessione 1872-73, Senato del Regno, N. 343, 344, 347, 348, 359, 360, 444 al 448.

Camera dei Deputati, sessione 1873-74, N. 381, 524, 525, 645, 646 e 647. — Senato del Regno, N. 7, 54, 55, 63, 64, 76, 77, 78, 163, 174, 175 e 177.

quando esso venga condannato per reato portante una pena criminale o correzionale se per reati aventi fine di lucro, e anche per contrabbando o per contravvenzioni assimilate al contrabbando.

Art. 22. Nei casi previsti dall'articolo precedente, come pure in quello della disdetta data dall'Intendente giusta l'articolo 20, lettera b, l'appaltatore incorrerà di pien diritto nella perdita della cauzione prestata, salvo le maggiori pene comminate in alcuni casi speciali.

Nella stessa perdita della cauzione incorrerà pure l'appaltatore, il quale prima del termine del contratto abbandonasse l'esercizio della rivendita.

A tal uopo basterà la produzione di copia autentica del contratto, e, se trattasi delle infrazioni indicate all'articolo precedente, del documento con cui queste sono legalmente constatate, e, se trattasi di disdetta, dell'atto con cui questa fu notificata.

Art. 23. I presenti Capitoli d'onere fanno parte integrante dei contratti d'appalto delle rivendite, nei quali devono anche essere inseriti.

Visto: Per il Ministro, BENNATI.

(N. 2325, Serie seconda) REGIO DECRETO

Doc. 2

del 29 dicembre 1874, inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 febbraio succ.

Regolamento per l'esecuzione della Legge del 4 luglio 1874, che obbliga i Comuni ad imboschire od alienare i beni incolti di loro proprietà.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 della Legge 4 luglio 1874, n. 2011 (Serie 2^a); udito l'avviso del Consiglio di Stato; sulla proposta dei nostri Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso Regolamento, visto d'ordine nostro dal predetto Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio per la esecuzione della Legge del 4 di luglio 1874, n. 2011 (Serie 2^a), che obbliga i Comuni ad imboschire od alienare i beni incolti di loro proprietà.

Ordiniamo ecc. — Dato a Roma il 29 dicembre 1874.

VITTORIO EMANUELE. — G. FINALI — G. CASTELLI.

REGOLAMENTO

Art. 1. I Prefetti entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento, colla scorta degli elementi che sono nel loro Ufficio, o che dovranno fornire ad ogni richiesta tutti gli Uffici pubblici compileranno e trasmetteranno alla Commissione di cui all'articolo 2 della Legge 4 luglio 1874, n. 2011 (Serie 2^a), un Elenco dei beni patrimoniali dei Comuni nelle rispettive Provincie, dividendoli in tre categorie, cioè dato alla coltura agraria, boschi, beni incolti, comprendendo nella terza categoria i prati naturali e perenni di montagna. — Vedi Celerif. 1874, pagina 520.

Art. 2. Gli Elenchi riferibili all'articolo 2 della detta Legge dovranno essere compiuti entro il termine di mesi sei dalla data dell'invio alla Commissione dell'Elenco di cui all'articolo precedente.

La Commissione può, prima di compilare i suoi Elenchi, fare tutte le indagini delle quali avvertisse la necessità, valendosi all'uopo dell'opera degli Ufficiali forestali, ed anche procedendo, ove occorra, a visite di luoghi ed a riscontri, mediante uno o più dei suoi componenti, previo avviso al Comune interessato, che può farsi rappresentare.

Agli Elenchi potranno unirsi le mappe catastali esistenti o mappe da elevarsi appositamente, sulle quali con diversi colori i possessi o le zone di possessi da addirsi alla coltura agraria saranno distinti da quelli o quelle da coltivarsi a bosco.

Art. 3. Fissato per un Comune l'Elenco dei beni incolti, il Prefetto della Provincia lo notifica al Comune stesso, il quale entro il termine di mesi due dalla data della notificazione deve dichiarare mediante deliberazione consiliare se accetta l'Elenco, e nella negativa indicare le ragioni del dissenso. Trascorso il termine anzidetto senza che il Comune abbia fatto dichiarazione o reclamo, s'intenderà senz'altro accettato lo stato di cui sopra e quindi definitivamente approvato.

Art. 4. Entro un mese dalla data dell'invio delle dichiarazioni o reclami dei Municipi alla Commissione, questa dovrà pronunziarsi, ed ove in tutto od in parte rimanga dissenso, il Prefetto invierà le carte al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per le sue risoluzioni.

Art. 5. Le domande di proroga di cui all'articolo 3 della mentovata Legge devon essere presentate al Prefetto della Provincia prima della scadenza del primo semestre del quinto anno dalla pubblicazione di essa Legge, accompagnate da analoga deliberazione consiliare.

Art. 6. Il Prefetto invierà la domanda di proroga alla Commissione, la quale accerterà la esistenza e la estensione delle invocate condizioni locali, tenuto conto dei bisogni della pastorizia e specialmente di quelli delle popolazioni di montagna, invierà per mezzo del Prefetto stesso le carte al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, con motivato suo avviso.

Art. 7. Ove la domanda venga accolta il Ministero potrà fissare le discipline per l'esercizio del pascolo, affinché sia tenuto nei limiti strettamente necessari e non arrechi danno.

Roma, addì 20 dicembre 1874.

DECRETO MINISTERIALE.

Interesse da corrispondersi per le somme che si depositano nella Cassa dei depositi e prestiti nel 1875 e per quelle che la Cassa darà a prestito.

Il Ministro delle Finanze, veduti gli articoli 11 e 17 della Legge 17 maggio 1865, n. 1270; veduta la Legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato D; veduto il parere del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, e quello della Commissione di vigilanza in data 13 ottobre e 18 dicembre 1874; in conformità dei pareri sopraccennati determina:

Art. 1. L'interesse da corrispondersi per le somme che si depositano nella Cassa dei depositi e prestiti fino a tutto il 31 dicembre 1875 è fissato come segue:

vigilanza per accertarsi, in occasione di visite alle fabbriche, della identificazione dei recipienti ed apparati su cui venne impresso il punzonetto che sopra.

Roma, 25 gennaio 1875.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Domande per acquisto di consolidato a favore di Enti morali.

Le disposizioni sancite dalla Legge 18 dicembre 1873, N. 1726, e dal R. Decreto 20 settembre 1874, N. 2038, pel passaggio delle operazioni del Debito Pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti dalle Prefetture alle Intendenze di finanza, non affidarono a questi ultimi Uffici l'incarico d'inviare allo scrivente le domande riferibili all'impiego di capitali nell'acquisto di consolidato a favore di Enti morali. — Vedi Celerif. 1873, pagina 1363.

Tuttavia dall'epoca dell'attuazione della citata Legge è avvenuto non di rado il caso che parecchi Uffici provinciali di finanza assumessero siffatta ingerenza. Il sottoscritto prega quindi le Intendenze di astenersi d'ora innanzi dallo intervenire in cosiffatte trattazioni, le quali non hanno cessato di essere demandate alle Prefetture del Regno. — Vedi Celerif. 1874, pagine 805, 815 e 817.

Pel Ministro, P. SCOTTI.

Roma, 11 febbraio 1875.

Doc. 3

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Prefetti.

Applicazione della Legge e del Regolamento sui beni comunali incolti.

Nell'atto che trasmetto alla S. V. la Legge del 4 luglio 1874, N. 2001, serie seconda, che obbliga i Comuni a ridurre a coltura agraria, ed in alcuni casi a rimboschire od alienare i beni incolti di loro proprietà, ed il Regolamento approvato col R. Decreto del 20 dicembre 1874, N. 2325, per l'applicazione della Legge stessa, sembrami opportuno comunicarle alcune idee le quali serviranno a chiarire sempre maggiormente lo spirito di quella Legge ed il fine che essa si propone. — Vedi Celerif. 1874, pagina 520.

Non è improbabile che l'applicazione dell'accennata Legge dia luogo a contestazioni e reclami. A toglierne o almeno a diminuirne le cause è opportuno sin d'ora fissare il significato della parola *beni incolti*: la parola *incolti* può a prima vista apparire di facile e semplice significato; ma nel pesame che se ne faccia in relazione alle condizioni di varie contrade può pur troppo prestarsi a varie interpretazioni. — Vedi alle pagine 139 e 342.

Secondo le idee più generali che si hanno in fatto di coltura ai giorni nostri, sono incolti tutti quei terreni i quali non sono sottoposti ad alcun lavoro o movimento di suolo per parte dell'uomo, e che presentano una superficie erbosa e salda usufruita come pascolo dal bestiame vagante per un numero determinato di mesi durante il corso dell'anno.

Altri beni incolti sono quelli che presentano sulla loro superficie qualche traccia di vegetazione di alberi, arbusti e arboscelli, che però nè per qua-

... nè per quantità danno un reddito adeguato alla estensione del terreno. Di tal natura sono i *ginestreti*, i *felciati*, gli *ericeti* o *brughiere*, e le *marginie*. Vanno infine considerati come beni incolti i *greti* che fiancheggiavano le sponde dei fiumi e dei torrenti, e le *dune* e i *tomboli* del mare semprechè non siano già vestiti di vegetazione erbosa o dati a qualche speciale coltura. La Legge però vuole che di codesti beni incolti si facciano due categorie. Una di quelli che debbono essere ridotti a coltura agraria, e l'altra di quelli che debbono essere ridotti alla coltura a bosco.

Rimane quindi ora a stabilire quali di questi beni incolti, a termini dell'art. 1 della succitata Legge, cadano sotto le discipline forestali, e debbano per conseguenza essere rimboschiti.

A questo proposito non deesi dimenticare come nel concetto della Commissione Senatoria e del Senato la Legge del 4 luglio non doveva andar disgiunta dalla nuova Legge forestale che la Commissione stessa ed il Senato avevano già approvato. E che a tale concetto si ispirasse l'art. 1 della Legge sui beni incolti, cioè che questa dovesse essere subordinata alla Legge forestale, lo dimostra anche il fatto non ignoto al legislatore, che nessuna delle Leggi forestali attualmente vigenti nel Regno fornirebbe gli elementi necessari per l'applicazione della Legge sui beni incolti, senza parlare delle varie Provincie del Regno dove manca assolutamente ogni e qualunque disposizione in materia di boschi.

È quindi giove ricorrere al progetto di Legge forestale votato dal Senato per attingervi, come fu dichiarato nella Circolare del 12 aprile 1871, le norme che dovranno presiedere all'applicazione dell'articolo preaccennato.

Il criterio fondamentale di quella Legge nel volere prescrivere la coltura forestale per alcuni terreni si era quello di allontanare i pericoli di smottamenti, scoscendimenti e frane perniciosi non tanto ai terreni che ne rimangono direttamente colpiti, quanto agli altri che ad essi si trovano sottoposti, e di porre riparo ai disordini dei corsi d'acqua, di ordine che in moltissimi, se non in tutti i casi, si deve all'eccessivo diboscamento delle montagne.

Ammessi questi principii, ne consegue che nel far l'elenco dei terreni da destinarsi alla coltura forestale è necessario porre mente alla rispettiva altitudine del livello del mare, alla inclinazione sull'orizzonte, ed alla natura stessa e profondità del suolo. Dovrebbero poi per regola generale essere addetti a coltura forestale tutti quei terreni di montagna nei quali per ragioni dipendenti dal clima la coltura agraria o non è più possibile, o non si potrebbe esercitare che per un brevissimo periodo d'anni ed a totale detrimento del suolo.

Riepilogando il sin qui detto, parmi che nell'elenco il quale, a norma dell'art. 1 del Regolamento, deve essere compilato entro quattro mesi dalla pubblicazione del Regolamento stesso, dovranno essere compresi i seguenti terreni:

- a) I prati naturali e perenni di montagna o di piano non sottoposti a veruna vicenda agraria;
- b) I terreni cespugliati, ossia coperti di arboscelli ed arbusti di niuna o poca importanza industriale;
- c) I terreni sparsi di alberi e di arboscelli utili, ma in così piccola quantità da non rendere un vantaggio adeguato alla estensione dei terreni;
- d) I terreni aridi, pietrosi e privi quasi completamente di vegetazione;

per cause derivanti dall'opera dell'uomo o per cagioni dipendenti dalla formazione geologica del paese;

e) I greti dei fiumi e le dune ed i tomboli del mare.

Fra i terreni incolti di cui sopra dovrebbero cadere sotto le discipline forestali, ed essere per conseguenza addetti alla coltura boschiva, i seguenti:

a) I terreni situati a tale altezza sopra il livello del mare da rendervi impossibile la coltura agraria;

b) I terreni che hanno tale pendio da non permettere che sianvi eseguiti movimenti di suolo senza che avvengano frane, scoscendimenti, smottamenti e valanghe;

c) I terreni che, pur non avendo gravissimo pendio, si trovano sottoposti ai pericoli accennati alla lettera precedente per ragione della poca consistenza del suolo;

d) I terreni in pendio che contengono sorgive d'acque atte a determinare avvallamenti, scoscendimenti e corrosioni;

e) Il greto dei fiumi e dei torrenti, e le dune o i tomboli del mare.

Meccè siffatte norme generali io spero che sarà da un canto agevolato il compito dei signori Prefetti, della Commissione e dei Comitati forestali, e che dall'altro, tolta la causa di molte contestazioni, sarà resa più facile la applicazione della Legge.

Le poche disposizioni del Regolamento non hanno bisogno di spiegazioni. Pregho i Prefetti, ai quali è affidata principalmente l'esecuzione di questa Legge, di trasmettermi alla fine di ogni semestre una particolareggiata relazione accompagnata da dati statistici intesi a dimostrare in quale modo sia stata applicata la Legge ed i risultamenti conseguiti.

Il Ministro G. FINALI.

Roma, 19 febbraio 1875.

Circolare del Ministero dell'Interno (Ragioneria centrale) ai Prefetti.

Modificazioni al sistema di tenuta delle scritture a partita doppia.

In conseguenza di modificazioni introdotte dal Ministero delle Finanze con Circolare del 4 scorso settembre, n. 65, nel sistema di tenuta delle scritture a partita doppia, è necessario che la Ragioneria centrale di questo Ministero conosca di mese in mese l'importo dei versamenti che i signori funzionari delegati hanno eseguiti nelle Tesorerie provinciali a saldo dell'impiego delle anticipazioni ricevute nella loro qualità d'incaricati del pagamento di esse per conto del Ministero.

Il sistema finora adottato di unire le quitanze rilasciate dalla Tesoreria al conto di scarico finale dell'anticipazione ricevuta non può pertanto essere seguito per l'avvenire, giacchè la Ragioneria verrebbe a conoscere troppo tardi un fatto che essa deve di necessità portare nelle proprie scritture nello stesso mese nel quale si è verificato, e suole stabilire i debiti confronti colla Direzione Generale del Tesoro.

A raggiungere quindi lo scopo desiderato il sottoscritto prega i signori funzionari delegati di disporre perchè tutte le quitanze che saranno loro rilasciate dalla Tesoreria per somme versate a totale impiego di anticipazione siano sempre trasmesse al Ministero nel giorno stesso dell'avvenuto versa-